

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

LA SINDACA

Firmato digitalmente

F.to: (ROVERE Silvia)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: (GOLDONI Dott. Paolo)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GOLDONI Dott. Paolo)



COMUNE DI OSTANA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

OGGETTO: Contributo commisurato al Costo di Costruzione - D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Adeguamenti Anno 2023.

L'anno **Due milaventidue**, addì **Ventitre**, del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30**, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Rovere Silvia	SINDACA	X	
Lombardo Giacomo	VICE SINDACO	X	
Bertorello Daniele Elvino	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. Paolo GOLDONI, la Sig.ra Silvia ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.P.R. n. 380/2001 e specificamente l'art. 16 relativo al contributo commisurato al Costo di Costruzione.

Visto l'art. 117 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 10.12.1996, n. 345-19066, pubblicata sul B.U.R. n. 02, del 15.01.1997, con la quale si fissava in £. 484.000 (€ 249,97) al mq. (riferito al giugno 1995) il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali e dalla quale si evince che detto costo di costruzione deve essere aggiornato annualmente dai Comuni;

Vista la nota del 22.11.2022 di aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT, del costo di costruzione, per l'anno 2023, ad €/mq 478,10 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte;

Vista la delibera di indirizzo della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso n.19, del 15.02.2018, con la quale si individuava, per la determinazione del Contributo con computo metrico estimativo, nei casi di intervento su edifici esistenti, l'elenco prezzi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo - anno 2000;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso n.136, del 09.12.2021, con cui si sono adottati, per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e ricostruzione, due possibili metodi di calcolo del costo di costruzione ovvero sulla base dell'elenco prezzi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo - anno 2000, opportunamente rivalutato annualmente, oppure mediante una quantificazione sintetica con applicazione dell'importo unitario del costo totale dell'intervento di recupero (C.T.P.) per la ristrutturazione edilizia in edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata stabilito dalla Regione Piemonte con apposita determina;

Vista la D.D. 04 marzo 2019, n. 203, della Regione Piemonte (pubblicata sul BUR n. 11S1 del 14.03.2019) con cui si stabiliva la cifra di 1.093,00 €/mq. quale importo unitario del costo totale dell'intervento di recupero (C.T.P.) per la ristrutturazione edilizia in edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata;

Considerato che la variazione dell'indice ISTAT registrata tra dicembre 2001 e settembre 2022 (ultimo dato disponibile rinvenuto presso la CCIAA di Cuneo) comporta un adeguamento dell'importo complessivo del 70,30%;

Vista la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 71, del 22.12.2021;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Edilizia Privata per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa

DELIBERA

Di adeguare, sulla base degli indici ISTAT e della citata proposta della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, il costo di costruzione iniziale di base (anno 1995) dei nuovi edifici residenziali agli effetti del contributo di cui all'art. 16, commi 1 e 9, del D.P.R. n. 380/2001, in €/mq. 478,10.

Di rivalutare l'importo complessivo derivante dal computo metrico effettuato sulla base dell'elenco prezzi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo - anno 2000, del 70,30%, pari alla variazione dell'indice ISTAT registrata tra dicembre 2001 e settembre 2022 (ultimo dato disponibile presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Cuneo).

Di applicare la cifra di 1.093,00 €/mq. quale importo unitario per gli interventi su edifici esistenti per il calcolo del costo di costruzione mediante una quantificazione sintetica corrispondente al costo totale dell'intervento di recupero (C.T.P.) per la ristrutturazione edilizia in edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata stabilito dalla Regione Piemonte con D.D. 4 marzo 2019, n. 203.

Di dare atto che le aliquote da applicare al costo di costruzione degli edifici residenziali sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale in data 21.06.1994, n. 817-8294, pubblicata sul B.U.R. n. 30, del 27.07.1994.

Di rendere atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione avranno efficacia a partire dall'01.01.2023 per cui le disposizioni in essa contenute si applicheranno sia alle Pratiche Edilizie inoltrate da tale data che alle istanze in corso i cui versamenti non sono stati effettuati entro il 31.12.2022.

Successivamente la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".